



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

29 settembre 2015

Presidenza: Piero FASSINO
Alberto AVETTA

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 settembre 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

E' assente la Consigliera Barbara Ingrid CERVETTI.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 3 "AMT SUD", Zona 4 "AMT NORD", Zona 6 "VALLI SUSA E SANGONE", Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 10 "CHIVASSESE".

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della Legge 104/92 tra i comuni e le unioni dei comuni della Val Susa e Val Sangone, scuole e agenzie formative, ASL TO 3, UST e Città Metropolitana di Torino.

N. Protocollo: 22936/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “ Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art.4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37916/14 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Premesso che:

- l’articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;
- la “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la “programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...”;
- la legge regionale 28.12.007 n. 28 all’articolo 15 prevede che “gli interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall’articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1”;
- sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell’ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell’ambito del piano triennale di cui all’art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi disabili attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l’autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un’intesa riguardante le modalità e i criteri per l’accoglienza e la presa in carico dell’alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse, con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;
- la Giunta Regionale del Piemonte con proprie deliberazioni ha normato le modalità di certificazione degli studenti con disabilità (D.G.R. 15 – 6181 DEL 29.07.2013); degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.G.R. 16 – 7072 del 04.02.2014); degli studenti con Esigenze Educative Speciali (D.G.R. 20 – 7246 del 17.03.2014). Inoltre la

Giunta Regionale con proprio atto ha definito anche le modalità di individuazione ed intervento degli studenti con Bisogni Speciali di Salute (D.G.R. 50 -7641 del 25.05.2014).

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato una propria Direttiva in data 27 dicembre 2012 e successiva Circolare Ministeriale applicativa del 6 marzo 2013 n. 8, con la quale introduceva le modalità di individuazione ed intervento per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono non solo coloro che hanno una prescrizione medica ma anche gli studenti in situazione, anche di breve periodo, di svantaggio socio – culturale, linguistico – culturale, disagio comportamentale – relazionale.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla citata legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che il testo dell'Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni del territorio canavesano interessato, dell'ASL 4, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche, delle Agenzie formative del territorio, dell'U.S.T. di Torino e del CISS 38, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza della Città Metropolitana riportati nel testo dell'accordo sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sul bilancio di competenza e ai trasferimenti regionali di cui alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

- 1) di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'Intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana T.se, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michel, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villardora, Villarfochiardo, Unione Montana Valle Susa, Unione Montana Alta Valel Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Unione Valsangone, Comunità Montana del Pinerolese, L'A.S.L. To 3, l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali CO.NI.SA. di Susa, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, gli Istituti Scolastici Statali e le Agenzie Formative del territorio, per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità come previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
- 2) di dare atto che il Sindaco della Città Metropolitana o Consigliere metropolitano, a ciò

delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità di cui al punto 1), fermo restando che per gli interventi di competenza della Città Metropolitana si provvederà, con specifici atti, limitatamente alle risorse disponibili sui bilanci degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell'Accordo medesimo;

- 3) di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consigliera delegata Genisio;*
 - *gli interventi dei Consigliere De Vita e del Sindaco Metropolitan;*
 - *l'intervento della Consigliera delegata Genisio per alcuni chiarimenti;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della Legge 104/92 tra i comuni e le unioni dei comuni della Val Susa e Val Sangone, scuole e agenzie formative, ASL TO 3, UST e Città Metropolitana di Torino.

N. Protocollo: 22936/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 17
Votanti = 17

Favorevoli 17

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan
F.to P. Fassino

/ar

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267/2000
E IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104,
"LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE"
E DELLA LEGGE REGIONALE 28/12/2007 N. 28
"NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"

Tra:

LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;

I SINDACI DEI COMUNI DI:

ALMESE	CONDOVE	SAN GIORIO DI SUSÀ
AVIGLIANA	EXILLES	SANGANO
BARDONECCHIA	GIAGLIONE	SANT'AMBROGIO DI TORINO
BORGONE SUSÀ	GIAVENO	SANT'ANTONINO DI SUSÀ
BRUZOLO	GRAVERE	SAUZE D'OULX
BUSSOLENO	MATTIE	SAUZE DI CESANA
BUTTIGLIERA ALTA	MEANA DI SUSÀ	SESTRIERE
CAPRIE	MOMPANTERO	SUSÀ
CASELETTE	MONCENISIO	TRANA
CESANA TORINESE	NOVALESA	VAIE
CHIANOCCO	OULX	VALGIOIE
CHIOMONTE	REANO	VENAUS
CHIUSA DI SAN MICHELE	RUBIANA	VILLARDORA
CLAVIERE	SALBERTRAND	VILLARFOCCHIARDO
COAZZE	SAN DIDERO	

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE VALSANGONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE DI PEROSA ARGENTINA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONISA VALLE DI SUSA

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. TO3

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO

GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI:

Liceo "N. Rosa" di SUSA (scuola polo)	
Circolo Didattico di OULX	I.C. di S. AMBROGIO DI TORINO
I.C. di ALMESE	I.C. di SANT'ANTONINO
I.C. di AVIGLIANA	I.C. di SUSA
I.C. di BUSSOLENO	I.C. di TRANA
I.C. di BUTTIGLIERA ALTA	I.I.S.S. "Darwin" di Rivoli (sez. di Sangano)
I.C. di CASELETTE	I.I.S.S. "Des Ambrois " di OULX
I.C. di COAZZE	I.I.S. "Pascal" di GIAVENO
I.C. di CONDOVE	I.T.C.G. "Galilei" di AVIGLIANA
I.C. "Gonin" di GIAVENO	I.I.S. Ferrari di SUSA

GLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI:

Istituto "Maria Ausiliatrice" di GIAVENO
Scuola Primaria "San Giuseppe" SUSA
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) - Prov. Torino

LE AGENZIE FORMATIVE:

Casa di Carità Arti e Mestieri di AVIGLIANA /GIAVENO/SUSA
Formont di OULX

PREMESSA

Il presente Accordo di programma sistematizza, formalizza, sviluppa e implementa i compiti istituzionali e le buone prassi attuate negli anni dagli enti sottoscrittori in materia di inclusione scolastica come delineato dalla legge quadro 104/1992 e dalla legge regionale 28/2007 articolando gli interventi per gli alunni disabili certificati ai sensi della DGR 15 –6181 del 29/7/2013 o con esigenze educative speciali di cui all'art. 15 della L.R. n. 28/07, ed in specifico alunni con D.S.A. di cui alla L170 del 8/10/10 e alla normativa regionale definita con la DGR 16-7072 del 4/2/2014 (indicazioni per diagnosi e certificazioni DSA); alla DGR 20-7246 del 17/3/2014 (modalità individuazione studenti con EES, modifica DGR 13 e 18/2009), nonché alla DGR 50 – 7641 del 25/05/2014 (interventi riguardanti gli studenti con bisogni specifici di salute) . Intende pertanto, partendo da una verifica dei servizi e degli interventi che ogni Ente autonomamente eroga, migliorare le sinergie, in una logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

Le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano ai nidi, alle scuole per l'infanzia, alle scuole primarie, agli istituti secondari di primo, secondo grado statali e paritari e a quelli della formazione professionale, del territorio dell'ambito territoriale dell'Accordo.

Il presente Accordo pone a fondamento la Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2009, in una logica di una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'inclusione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

- 1.1 Scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e agevolare l'inclusione e il recupero dei soggetti in situazione di disabilità, con interventi tempestivi. A tal fine si dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto in situazione di disabilità e con **DSA/BES/EES**.
- 1.2 Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
- 1.3 Finalità dell'Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Agenzie di Formazione Professionale), affinché sia garantito un intervento integrato da parte di tutti gli Enti preposti.
- 1.4 L'Accordo è riferito all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, e si proietta nel progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa della persona in situazione di disabilità, ferma restando la centralità della famiglia nelle decisioni che la riguardano; famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

- 1.5 Impegno dell'Accordo, infine, è che i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e adeguati al bisogno.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

- 2.1 Sono individuati, come soggetti aventi diritto, gli alunni in situazione di disabilità.
- 2.2 E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione anche lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.
- 2.3 Inoltre sono riconosciuti come soggetti aventi diritto tutti i casi di BES, come previsto dalla Direttiva MIUR 27/XII/2012 e **dalla** successiva CM n. 8/2013, compresi quelli già contemplati dalla Legge 170/2010 ed in continuità con quanto riconosciuto dalla legge regionale che ha introdotto quali ulteriori destinatari "allievi con esigenze educative speciali", (DGR 15 – 6181 del 29.07.2013 e 20-7246 del 17/3/2014)
- 2.4 Per quanto attiene alla determinazione della condizione di gravità sono competenti le Commissioni ex lege 104/92 ed ex lege 68/99, così come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA

E' costituito ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n- 267 art 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge, composto da un rappresentante di ogni Ente sottoscrittore **oltre al** rappresentante della Prefettura di Torino. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Prefetto o dal Sindaco della Città Metropolitana.

I compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- *controllare gli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi considerati;*
- *relazionare annualmente alle Amministrazioni firmatarie sullo stato di attuazione del presente Accordo;*
- *esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, adottando i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti;*

Si riunisce su richiesta o segnalazione di uno dei firmatari o di uno dei beneficiari del presente accordo.

ARTICOLO 3 bis – GRUPPO DI LAVORO TECNICO INTERISTITUZIONALE

La Scuola polo per l'integrazione scolastica, con la presenza di rappresentanti degli Enti firmatari, eserciterà azione permanente di monitoraggio, di verifica e di valutazione sull'attuazione dell'Accordo.

ARTICOLO 4 - LA FAMIGLIA

- 4.1 La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso. Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati

anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

- 4.2 La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune genitori-alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.
- 4.3 Per il sostegno alla famiglia gli Enti firmatari dell'accordo si impegnano ad attivare e/o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, incontri sistematici con famiglie e Associazioni di Volontariato che si occupano di disabilità.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Gli Enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie disponibilità organizzative e di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi disabili e a quelli con DSA/BES/EES, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello interistituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, previ accordi di gestione delle risorse comuni, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise.

Promuovono inoltre iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

5.1. IL MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- 5.1.1. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Torino
L'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino predispone gli interventi necessari per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini di scuola. Al fine di definire l'organico di sostegno da attribuire a ciascuna Istituzione Scolastica vengono presi in carico esclusivamente i casi degli allievi in possesso della certificazione di disabilità, ai sensi della L. 104/92 e della DGR 15-6181 del 29/07/2013.

Relativamente al tema dell'inclusione scolastica l'Ufficio Scolastico Territoriale, ambito di Torino, garantisce :

- a) L'assegnazione, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell'organico, di insegnanti di sostegno specializzati per ciascun grado di istruzione e, laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, anche di docenti non specializzati per il sostegno.
- b) Di favorire, sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l'autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave.
- c) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione e per la formazione del personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) relativamente al tema dell'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nonché per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- d) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro per la Disabilità operante presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino (C.M. 277 del 1975, C.M. 216 del 1977 e C.M. 123 del 1994).
- e) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art.15, comma I).

- f) Indica le ore di sostegno assegnabili alle scuole paritarie di ogni ordine e grado

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

5.1.2 Istituti Scolastici

Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- a) Perseguire la “politica per l'inclusione”, secondo la Direttiva Ministeriale del 27/XII/2012 che fornisce indicazioni alle istituzioni Scolastiche in materia di inclusione scolastica, seguendo le indicazioni della CM n. 8 del 6 marzo 2013;
- b) Curare il funzionamento del GLI, come previsto dalla citata CM. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES (Bisogni Educativi Speciali). A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, educatori alla comunicazione e alla relazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione(in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
1. rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
 3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
 4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
 6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)
- c) garantire l'assistenza di base, ai fini dell'autonomia personale, attraverso i propri collaboratori scolastici, secondo le previsioni del CCNL, fermi restando gli obblighi di rispetto degli esiti della contrattazione decentrata di cui all'art. 6 del citato CCNL ed in coerenza con quanto stabilito nella tabella A – profili di area del personale ATA;
- d) curare e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici, uno per ogni alunno in situazione di disabilità (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti del consiglio di classe, di sostegno e curricolari e con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;
- e) valutare, in base alla propria organizzazione, le necessità che derivano dall'integrazione, e discutere con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento, concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà anche di ordine extrascolastico, predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e alla partecipazione alle attività della classe, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, dell'alunno in situazione di disabilità, ed evitando comunque situazioni di emarginazione;
- f) garantire la piena contitolarità, corresponsabilità e dovere deontologico degli insegnanti di sostegno e di quelli curricolari;
- g) promuovere e favorire iniziative di formazione per tutto il personale della scuola, in stretto collegamento con il POF e con quanto promosso dalla Scuola polo e dal MIUR (USP di Torino);

- h) garantire la partecipazione dei docenti individuati nei singoli consigli di classe alla redazione del Profilo Descrittivo di Funzionamento completo (Allegato B parte 2. Della DGR 15/2013), in collaborazione con UMVD operatore servizi sociali, se coinvolto, e famiglia.
- i) stilare e verificare il Piano Educativo Individualizzato, avendo come riferimento l'ALL E della DGR34/2010 e seguire le disposizioni fornite annualmente dall'UST di Torino per la definizione dell'organico;
- j) coinvolgere la famiglia nella stesura della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla fruizione di strutture e servizi territoriali idonei;
- k) trasmettere all'UST di Torino la documentazione entro i tempi di cui alla Circolare annuale relativa all'organico;
- l) garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, soprattutto nell'ambito operativo dei Gruppi di lavoro di Circolo o di Istituto, segnalando, con il consenso della famiglia, all'Istituto destinatario della iscrizione, le situazioni relative ad alunni in situazione di handicap. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto ricevente richiederà la trasmissione, da parte della famiglia, del fascicolo riservato, provvederà, prima della stesura del Piano Educativo Individualizzato, all'acquisizione di elementi conoscitivi sanitari ed educativi (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, per le certificazioni antecedenti il 1° settembre 2013; del Profilo Descrittivo di Funzionamento completo per le certificazioni redatte successivamente a tale data) e realizzerà forme di collaborazione con la scuola di provenienza dell'alunno;
- m) segnalare al Comune/ Città Metropolitana di Torino, ai Servizi Sociali o all'ASL competenti in base alla diagnosi funzionale o del Profilo Descrittivo di Funzionamento il fabbisogno di idoneo personale specializzato;
- n) costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento, tenendo conto del "Progetto di vita" che deve essere elaborato in stretta collaborazione con la famiglia dell'alunno e continuamente modificato, seguendone la crescita.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

5.1.3. Scuola Polo

Secondo quanto previsto dalla Cir. Reg. n. 78 del 20 dicembre 2001 e dal conseguente Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche della Valle di Susa e della Val Sangone, sottoscritto il 3 maggio 2002, rinnovato in data 10/11/2014, e depositato agli atti di ogni singola istituzione, la Scuola Polo, Liceo Statale "Norberto Rosa" di Susa, per il tramite del suo Dirigente Scolastico e degli OO.CC. competenti, si impegna a:

- a) gestire i sussidi per gli alunni diversamente abili, secondo i finanziamenti erogati allo scopo dall'UST di Torino e degli enti territoriali, compresa la Città Metropolitana di Torino, garantendo la massima fruizione possibile degli stessi; tali sussidi saranno gradualmente caricati sulla piattaforma digitale SUSSIDINRETE www.sussidinrete.it affinché possano essere visibili, e, qualora risultassero giacenti, eventualmente fruibili anche da allievi con disabilità afferenti ad altre reti per l'inclusione dell'area metropolitana di Torino,
- b) organizzare attività di formazione, utilizzando sia i fondi dell'UST di Torino appositamente erogati, sia quote delle singole scuole, dopo aver rilevato i bisogni dei docenti;
- c) essere riferimento territoriale, con funzioni di coordinamento, per tutti gli Enti coinvolti nell'integrazione degli allievi diversamente abili e dei BES.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

5.2. LE AGENZIE FORMATIVE

Le Agenzie Formative firmatarie operano al fine di far conseguire agli allievi con disabilità un buon livello di soddisfazione e di gratificazione personale e professionale, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi legati alla Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere e alle altre direttive/bandi (mercato del lavoro, apprendistato, ecc.).

Si adoperano, inoltre, a supportare gli allievi con l'obiettivo del conseguimento della attestazione finale (qualifica, attestato o altro); qualora gli allievi non fossero in grado di superare l'esame regionale, si certificheranno solo le competenze acquisite e il profitto raggiunto.

E' compito dell'agenzia formativa:

- attuare strategie di orientamento ed accoglienza;
- predisporre le procedure di osservazione degli allievi disabili inseriti nei propri corsi;
- formulare il progetto formativo individualizzato secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalla regione e dalla città metropolitana in riferimento alla direttiva obbligo di istruzione e diritto/dovere;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite un piano di interventi formativi che attui quanto previsto dai modelli regionali per le attività formative;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- predisporre modalità di monitoraggio e verifica dell'inserimento;
- individuare le condizioni più idonee per l'integrazione degli allievi con disabilità (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio ...);
- assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite guidate e didattiche, viaggi di istruzione, ecc.) si tenga conto delle necessità degli allievi con disabilità;
- progettare e attivare eventuali percorsi formativi rivolti a persone con disabilità finalizzati all'orientamento, all'inserimento mirato nel mondo del lavoro, al potenziamento/recupero di abilità professionali e relazionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, secondo le modalità stabilite dagli appositi bandi di regione, città metropolitana e altri eventuali soggetti pubblici o privati
- attivare tutte le collaborazioni utili con gli enti firmatari al fine di realizzare, al termine dei percorsi formativi, tirocini o altre attività utili a favorire l'inserimento lavorativo degli allievi con disabilità.

per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri enti si fa riferimento all'art.6.

5.2 B. LE SCUOLE PARITARIE E FISM

Si impegnano a:

fermo restando gli aspetti contrattuali specifici a rispettare quanto detto al pt . 5.1.2 .
"istituti scolastici"

5.3. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3

5.3.1 L'ASL TO3, si impegna a:

- a) attivare un percorso di valutazione sanitaria finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità, allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute;
- b) attivare le Unità Valutative Multidisciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, estendendone le funzioni e le modalità operative anche ai minori compresi nella fascia d'età prescolare;
- c) attivare, per tutti gli alunni in condizione di disabilità, la figura del "referente del caso" quale specialista di branca, individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra i servizi ASL, Scuola, Agenzie Formative, Asili Nido, Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e famiglia;

- d) definire e comunicare, all'inizio di ogni anno scolastico, alle Istituzioni Scolastiche e ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, l'organigramma annuale degli operatori, dei servizi erogati e delle modalità di accesso agli stessi;
- e) attribuire priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogati agli utenti con disabilità;
- f) attivare forme di intervento integrato nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi, al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili, attraverso le seguenti azioni:
 1. favorire l'approntamento di strumenti di gestione e formazione comuni, l'attivazione di banche dati accessibili ai diversi Servizi interni all'A.S.L., l'identificazione e la definizione di metodologie diagnostiche condivise;
 2. garantire il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile (ad esempio al termine della scuola dell'obbligo);
 3. identificare, al raggiungimento della maggiore età, un Servizio che assicuri la continuità di presa in carico della persona disabile, demandando ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Psicologia dell'Età Evolutiva, il compito di coinvolgere, nell'anno precedente il compimento della maggiore età, il Servizio a tal fine individuato, per ridefinire in modo congiunto il progetto individuale e garantire una adeguata continuità assistenziale;
- g) fornire alla famiglia la consulenza in merito all'opportunità dell'impiego di vari ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di collaborare alla nascita di aspettative adeguate e di progetti congruenti nel disabile e nella famiglia; gli ausili individuali prescrivibili dagli specialisti aziendali ai fini della normativa vigente e compresi nel Nomenclatore Tariffario saranno a carico delle A.S.L. E forniti al singolo studente.
- h) estendere eventualmente le condizioni previste dalla gara di appalto utilizzata dall'ASL TO3 (condizioni economiche ed organizzative) per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione degli ausili anche a favore degli Enti o Agenzie sociali cui compete l'onere della fornitura degli altri ausili, dopo stipula di specifica convenzione
- i) effettuare consulenze specialistiche multidisciplinari, nell'ambito delle scuole, degli Asili Nido e dei centri estivi; ove previsto dalle Unità valutative Multidisciplinari, fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili anche se non invalidi civili nell'ambito della normativa vigente;
- j) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico per guidare gli studenti disabili nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell'obbligo, al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche in funzione dei successivi inserimenti lavorativi;
- k) svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole, degli Asili Nido e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della diversità e dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie e nella comunità, anche per informare con chiarezza sugli obiettivi perseguibili e raggiungibili in ambito riabilitativo;
- l) partecipare, su richiesta delle Istituzioni Scolastiche all'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema;
- m) organizzare, congiuntamente agli Enti interessati, corsi di qualificazione mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

- n) promuovere una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e socio assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio.
- o) garantire l'effettuazione degli interventi formativi, informativi e di addestramento previsti dalla D.G.R. n. 50-7641 del 21.5.2014, in attuazione della D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013. Reperimento del protocollo d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Regione Piemonte recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo".

Le competenze dell'ASL TO3, nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si articolano pertanto nel seguente modo:

- consulenze nell'ambito neurologico, neuropsichiatrico, psicologico, fisiatrico;
- consulenze agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei minori con disabilità;
- interventi terapeutici e riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico, etc.;
- interventi formativi, informativi, di addestramento ed assistenziali attraverso infermieri e medici specialistici
- interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo-relazionali;
- colloqui di sostegno ai genitori dei minori seguiti;
- collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita;
- realizzazione di coordinamenti tra tutti i Servizi dell'ASL stessa.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

**5.4. GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:
 CONSORZIO Intercomunale Socio Assistenziale "VALLE DI SUSA", UNIONE DEI COMUNI "UNIONE VALSANGONE" E LA COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE DI PEROSA ARGENTINA**

5.4.1 Il Con.I.S.A., in stretta collaborazione con l'ASL TO3, si impegna a :

- a) fornire alla persona disabile ed alla sua famiglia le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione, attraverso i servizi sociali ed educativi, il Punto di Accoglienza Socio Sanitario, favorendo altresì l'accesso alle informazioni offerte dalle piattaforme on line della Città Metropolitana, della Città di Torino e delle Associazioni di settore;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;
- c) fornire interventi di Segretariato Sociale e di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e della sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare, perseguita anche attraverso il "Progetto Gabbianella" a favore di minori disabili in tenera età ed in condizioni di gravità;
- d) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali dei Servizi di Educativa Territoriale, diretti a minori e a giovani;
- e) collaborare con la famiglia e con gli altri Enti firmatari per dare attuazione a tutte le iniziative volte a orientare, dal punto di vista formativo, lavorativo e assistenziale, il

- “progetto di vita” della persona disabile, fornendo i supporti di cui il Servizio Sociale ed il Servizio Educativo dispongono, in sinergia con tutti gli operatori coinvolti nel progetto individualizzato e con la famiglia;
- f) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia che, nella loro organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale (Centro ‘Interspazio’ di Sant’Ambrogio, Progetto ‘Ponte’ di Condove, Centro Diurno ‘Filarete’ di Sant’Antonino, Centro Diurno ‘Il filo di Arianna’ di Susa, CAD ‘Per filo e per segno’ di Sant’Antonino);
 - g) promuovere la realizzazione di Laboratori territoriali integrati (tessitura, teatro, attività grafico – pittoriche, ecc), in collaborazione con realtà associative del territorio per incrementare le opportunità di inclusione sociale;
 - h) mettere a disposizione due Gruppi Appartamento per persone adulte con disabilità medio-lieve, al fine di promuoverne l’autonomia e l’inserimento sociale, anche verso percorsi di vera e propria autogestione e vita autonoma;
 - i) mettere a disposizione delle persone adulte disabili il Servizio Educativo che promuove:
 - supporto al collocamento mirato attraverso interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra la persona disabile ed il mondo del lavoro;
 - formazione al ruolo lavorativo e/o sociale di disabili intellettivi, attraverso percorsi individuali di accompagnamento all’inserimento lavorativo per la maturazione dei necessari aspetti relazionali e per lo sviluppo delle competenze;
 - promozione dell’integrazione in contesti lavorativi, occupazionali, socializzanti, per l’avvio di progetti di “utilità sociale” che permettano l’acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone disabili e una modalità di lavoro condivisa con la rete, al fine di facilitare l’integrazione e l’inclusione sociale.
 - j) mettere a disposizione la R.A.F. “Maisonetta” di Sant’Antonino come servizio di accoglienza residenziale e diurna di persone disabili, anche per periodi limitati con finalità di sollievo, ma anche come luogo propulsore di aggregazione e sensibilizzazione intorno ai temi della disabilità; reperire disponibilità di posti per l’inserimento di persone disabili in condizioni di gravità presso altre strutture residenziali, qualora necessario;
 - k) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all’accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
 - l) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l’istituzionalizzazione o a favorire la de-istituzionalizzazione;
 - m) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico per guidare gli studenti disabili nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell’obbligo, al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato;
 - n) garantire la partecipazione dei propri operatori all’attività delle seguenti Commissioni:
 - Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità;
 - Commissione per l’accertamento dello stato di handicap ai sensi dell’art.4 della L.104/92;
 - Gruppo di supporto al Comitato Tecnico provinciale ex L.68/99 (Centro per l’Impiego);
 - o) promuovere e gestire progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario;

- p) promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- q) promuovere, coordinare e mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;
- r) favorire l'inserimento dei bambini con disabilità negli Asili nido, prevedendo forme di raccordo con gli interventi socio-assistenziali e sanitari previsti dal Progetto "Gabbianella". A richiesta dei genitori interessati può, a titolo esemplificativo, essere autorizzata l'effettuazione presso l'Asilo nido, anziché presso il domicilio, di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare, in misura non superiore al 50% del monte ore complessivo autorizzato e a condizione che il minore sia considerato portatore di esigenze assistenziali ad alta intensità;
- s) favorire la frequenza scolastica degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla Legge regionale 1/2004, art. 5, comma 4, che ha trasferito agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali le competenze relative ai non vedenti ed agli audiolesi, in particolare prevedendo:
 - il sostegno educativo extrascolastico;
 - il sostegno educativo in ambito scolastico;
 - l'inserimento diurno o convittuale presso l'Istituto dei Sordi di Pianezza o altri Istituti Specializzati;
- t) collaborare con le Istituzioni scolastiche per l'inserimento degli alunni, qualora il progetto individualizzato lo preveda, in progetti riabilitativi di carattere laboratoriale, realizzati sul territorio, a completamento dell'orario scolastico, con particolare riferimento al progetto "Lapeterry", promosso dal Centro "Interspazio";
- u) collaborare alla realizzazione del Progetto "Canocchiale" a favore di alunni affetti da autismo, secondo le indicazioni contenute nel Progetto stesso, formulato congiuntamente all'ASL TO3 ed alla Cooperativa Sociale Frassati e validato dalla Commissione UMVD Minori;
- v) collaborare all'elaborazione del Profilo descrittivo di funzionamento, stilato dal Gruppo Disabilità Minori dell'ASL, nel caso in cui i minori interessati siano già seguiti dai Servizi Sociali ed educativi;
- w) partecipare alla Commissione UMVD integrata e collaborare con i Comuni afferenti al Consorzio e con la Città Metropolitana per la valutazione delle richieste e per l'effettuazione dell'assistenza specialistica, in orario scolastico, a favore di allievi con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado ex L.R. 28/2007, anche attraverso la messa a disposizione di personale provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione, su specifica richiesta dei Comuni e con oneri a carico degli stessi.

5.4.2 L'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" in stretta collaborazione con l'ASL TO3, si impegna a:

- a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;
- c) fornire interventi di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e alla sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare;
- d) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia, che, nella loro

- organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale;
- e) mettere a disposizione la Comunità Alloggio Colibrì per disabili medio-gravi;
 - f) mettere a disposizione delle persone disabili adulte: il Servizio di Educativa Territoriale per disabili, che promuove percorsi di inserimento lavorativo e socializzante ai sensi della L.68/99, in collaborazione con la Città metropolitana e il Centro per l'Impiego di Orbassano;
 - g) reperire disponibilità di posti presso strutture residenziali per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità;
 - h) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura, garantendo ai nuclei affidatari, adeguati supporti professionali ed economici;
 - i) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;
 - j) mettere a disposizione il servizio di Educativa Territoriale per minori per progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali;
 - k) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico dei ragazzi con disabilità in uscita dai percorsi di istruzione e formazione, anche in funzione di successivi inserimenti scolastici;
 - l) Mettere a disposizione posti per l'inserimento nel Centro Aggregativo Minori "La Piazzetta per la realizzazione di programmi educativi individualizzati, di attività di sostegno scolastico, di supporto e di consulenza educativa alle famiglie e di sensibilizzazione sulla tematica dell'integrazione;
 - m) Garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti commissioni:
 - Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità;
 - Commissione per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/92 (ASL);
 - Gruppo di supporto al comitato Tecnico provinciale ex L:68/99 (Centro per l'Impiego);
 - n) Promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
 - o) favorire la frequenza scolastica degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla Legge regionale 1/2004, art 5, comma 4, che ha trasferito agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali le competenze relative ai non vedenti ed agli audiolesi, in particolare prevedendo il sostegno educativo scolastico ed extrascolastico;
 - p) collaborare con i Comuni dell'Unione e con la Città Metropolitana all'organizzazione dell'assistenza specialistica agli allievi con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado ex L.R. 28/2007;
 - q) Mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;

5.4.3 LA COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE DI PEROSA ARGENTINA (delegata dal Comune di Sestriere per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali ex lege 1/2004) si impegna a:

- a) fornire al disabile e/o alla sua famiglia, in integrazione con gli altri Servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione in materia;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti integrati a favore di soggetti disabili che il Servizio Sociale ha in carico o di cui riceve segnalazione;

- c) fornire interventi di Assistenza Sociale, di Assistenza Domiciliare, di aiuto personale e di aiuto economico, a sostegno della persona con disabilità, al fine di favorirne la permanenza nel proprio nucleo familiare;
- d) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie anche in collaborazione con l'équipe affido della ASL TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo), idonee all'accoglienza di soggetti disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
- e) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;
- f) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, attraverso educatori professionali in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (Distretto di Pinerolo) dell'A.S.L. TO3;
- g) coordinare, in collaborazione con la famiglia e con gli altri Enti firmatari, tutte le iniziative volte a orientare, dal punto di vista formativo, lavorativo e assistenziale, il "progetto di vita" della persona disabile, fornendo i supporti di cui il Servizio dispone in collaborazione con tutti gli operatori coinvolti nel progetto individualizzato e con la famiglia;
- h) reperire, in collaborazione con la Commissione di valutazione Handicap dell'A.S.L. TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo) , disponibilità di posti presso strutture a carattere residenziale e semiresidenziale per l'assistenza tutelare di soggetti in condizione di gravità;
- i) garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività dell'Unità multidisciplinare istituita presso l'A.S.L. TO3 (Distretti Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo);
- j) aderire al "Progetto strategico inserimenti lavorativi" della Provincia di Torino, anche attraverso l'utilizzo di appositi finanziamenti volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;
- k) elaborare progetti coordinati, finanziabili, sia ai sensi della Legge 104/92 art. 42, punto q, sia con il fondo sociale europeo e la Legge 162 del 1998;

Per gli impegni assunti congiuntamente con gli altri Enti, si fa riferimento all'art.6.

5.5. I COMUNI FIRMATARI

I Comuni si impegnano a partecipare all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto disabile ed assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, in particolare con le seguenti azioni:

- a) privilegiare, nella ripartizione dei fondi dell'assistenza scolastica, gli interventi a favore degli alunni con disabilità: tali fondi saranno assegnati alle scuole sulla base di specifici progetti e rispettando il principio dell'integrazione dell'alunno nella scuola di competenza territoriale, nonché, per particolari esigenze connesse con la struttura degli edifici o a fronte di progetti elaborati dalle scuole, per specifiche tipologie di disabilità;
- b) facilitare i percorsi e gli accessi degli alunni disabili adeguando gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, le sedi per le attività fisico-motorie, attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, secondo il relativo Piano comunale, in un più ampio impegno tendente a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle sedi rivolte alla generalità della cittadinanza;
- c) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere difformi dalle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal singolo Comune, il trasporto speciale a favore degli alunni disabili che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le Agenzie formative accreditate, comprese le attività svolte fuori sede, purché in orario scolastico, anche utilizzando specifici contributi previsti a tal fine dalla normativa regionale.

Nell'organizzazione del trasporto finalizzato alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado o di corsi di formazione professionale, i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni contenute nel più complessivo "progetto di vita" dello studente con disabilità, elaborato dai soggetti coinvolti (famiglia, scuola, operatori sociali e sanitari), al quale la scelta della scuola superiore dovrà essere coerente. L'assenso alla copertura della relativa spesa da parte della Città Metropolitana dovrà essere acquisito in modo preventivo;

- e) fornire, nelle scuole di competenza, attrezzature, materiale didattico, strumentale, ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di handicap, su segnalazione del referente del caso o del Dirigente Scolastico, anche utilizzando gli specifici fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Città Metropolitana, del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;
- f) garantire, da parte dei Comuni che hanno aderito alla gestione associata degli Asili nido, il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito del progetto educativo individualizzato elaborato dall'Unità Multidisciplinare, agli Asili nido associati;
- g) inserire, nel capitolato per l'appalto del servizio "refezione", la richiesta di specifica fornitura di diete particolari, ove necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
- h) garantire la partecipazione dei bambini disabili alle attività estive, prioritariamente presso i Comuni di appartenenza, ovvero presso quelli individuati come idonei all'accoglienza, ferma restando la partecipazione finanziaria del Comune di residenza, preventivamente concordata; a tal fine i Comuni si impegnano ad inserire nei Bandi di gara per la gestione dei Centri Estivi la richiesta di utilizzo di personale idoneo al sostegno dei minori disabili;
- i) assicurare, d'intesa e su richiesta delle famiglie, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, previo parere favorevole dell'Unità Valutativa Multidisciplinare, l'assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno o di operatori addetti all'assistenza di base e può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte del singolo Comune, oppure avvalendosi di Cooperative sociali già convenzionate con il Consorzio a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica; nel periodo di vigenza del presente Accordo, i Comuni potranno, ai sensi del vigente Statuto Consortile, conferire apposita delega al Con.I.S.A. Valle di Susa per la gestione diretta degli interventi di cui trattasi;
- j) collaborare con le altre Istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;
- k) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative, rivolte alla generalità dei cittadini;
- l) garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio;
- m) curare, da parte del Comune sede di Istituto Comprensivo, la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio e agli assegni di studio, fatta salva la maggiorazione del contributo prevista per gli alunni disabili e per quelli con esigenze educative speciali.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.6. LE UNIONI MONTANE DELLA VALLE SUSA E DELLA VAL SANGONE

Si impegnano a:

- a) collaborare alla realizzazione di modalità integrate di orientamento scolastico, per supportare gli studenti disabili e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico e formativo a conclusione della scuola dell'obbligo, al fine di garantire una reale integrazione sociale, anche in funzione dei successivi inserimenti lavorativi;

- b) favorire, avvalendosi delle esperienze di concertazione territoriale maturate all'interno del Tavolo per il Lavoro, la definizione e la progettazione di percorsi di formazione coerenti alle esigenze di integrazione del disabile nell'ambito del mercato del lavoro locale e dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali che si intendono valorizzare, con possibilità di frequenza anche da parte di studenti con disabilità, con l'eventuale supporto di figure di sostegno. L'Unione Montana, al fine di promuovere e sostenere il c.d. "collocamento mirato" offre le competenze e la professionalità dello "Sportello Lavoro";
- c) coordinare un'attività di mappatura degli edifici pubblici non accessibili alle persone con disabilità, al fine di predisporre una progettazione territoriale da candidare in occasione di opportunità di finanziamenti;
- d) promuovere la partecipazione del personale educativo ed ausiliario degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico e agli incontri propedeutici al passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia; favorire inoltre la partecipazione del personale a percorsi di formazione e di aggiornamento;
- e) assicurare, all'interno delle strutture degli asili nido di Avigliana, Sant'Antonino di Susa e Susa, la priorità di inserimento, in caso di liste di attesa, dei bambini disabili, per i quali potrà essere assegnato personale educativo di sostegno che dovrà collaborare con medici e operatori dell'A.S.L. e dei Consorzi gestori delle funzioni socio assistenziali;
- f) collaborare a sostenere la realizzazione, da parte della Scuola Polo, di percorsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico e degli Asili Nido in tema di disabilità;
- g) assumere la disponibilità a coordinare, in collaborazione con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e in accordo con gli altri soggetti firmatari, le iniziative volte a garantire il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori, al fine di favorire le ottimizzazioni del servizio e delle risorse già messe in campo;

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.7. LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

La Città Metropolitana di Torino nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a) Predisporre il Piano annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con DSA/E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte.

Specificamente il piano territoriale deve prevedere:

1. finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
2. finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza specialistica degli allievi con certificazione di disabilità e/o DSA/EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
3. una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente; il servizio sarà rimborsato per la frequenza dell'istituto scolastico più prossimo alla residenza dell'allievo;
4. per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Città Metropolitana provvederà ad assegnare i fondi per l'assistenza specialistica direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni delegassero tale funzione all'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, la stessa attività verrà delegata dalla Città Metropolitana di Torino

allo stesso Ente degli interventi per le scuole superiori. Si dovrà costituire una commissione interistituzionale per la valutazione e l'assegnazione delle ore di assistenza specialistica degli studenti di ogni ordine e grado di scuola. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. La Città Metropolitana provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili con sole minorazioni sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni/ Enti gestori delle funzioni socio assistenziali.

5. il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;
 6. sostenere progetti di continuità verso la vita adulta degli studenti con disabilità che terminano il percorso scolastico, denominati "Pensami adulto" verso il mondo dell'Istruzione superiore, la formazione professionale specifica e al mondo del lavoro.
- b. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
 - c. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
 - all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
 - d. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
 - e. riorganizzare il trasporto pubblico locale rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
 - f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
 - g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
 - h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
 - i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DA ALCUNI O DA TUTTI GLI ENTI FIRMATARI

- 6.1 Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a:
- a) partecipare ai gruppi di lavoro previsti al punto 5.1.2.b;
 - b) verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse;
 - c) partecipare alla Commissione UMVD integrata, o ad organismo similare, con la finalità di esaminare ed esprimere il parere sulle richieste di assistenza specialistica, in orario scolastico, di competenza dei Comuni, valutandone l'appropriatezza e la compatibilità/complementarietà con le altre forme di sostegno all'integrazione scolastica, già previste, e definendo preventivamente sia le figure professionali più consone ai bisogni evidenziati, sia il relativo monte ore.
 - d) collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "progetto di vita" del soggetto disabile. A tale scopo promuovono iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia;
 - e) favorire le condizioni per la realizzazione di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali;
 - f) assicurare e facilitare, in base ai Progetti Individuali, la frequenza dei disabili in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale anche al di fuori dei territori comunali;
 - g) organizzare corsi di aggiornamento comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati nella realizzazione dei Piani educativi individualizzati;
 - h) distinguere gli specifici interventi nel settore dell'handicap, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti ai minori in stato di disagio, avendo cura di indirizzare precocemente questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi;
 - i) garantire interventi fra loro integrati e coordinati ed a organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata;
 - j) partecipare al Gruppo di Monitoraggio sul presente Accordo di Programma, per la realizzazione di momenti di confronto, di collaborazione e di verifica fra tutti i soggetti coinvolti e per la concertazione di interventi integrati;
- 6.2 Gli Enti sottoscrittori si impegnano a predisporre il Profilo Descrittivo di Funzionamento relativamente all'Allegato B parte 2 (DGR 15 – 6181 DEL 29.07.2013) che deve essere compilato dall'Unità Multidisciplinare Integrata (U.M.I.), che si avvale dei contributi di ogni soggetto coinvolto nella cura e nell'educazione o sostegno del minore, ivi inclusa la famiglia e il soggetto fruitore del diritto ed è formata da: il GDM, i rappresentanti del consiglio di classe o dell'Agenzia formativa; l'operatore dei servizi sociali nel caso in cui il minore sia seguito dall'ente gestore delle funzioni socio/assistenziali/ente locale; la famiglia. L'U.M.I. individua, altresì, il referente del caso.

Il Profilo Descrittivo di Funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare per l'inclusione scolastica/formativa dell'alunno/studente, concordato all'interno delle U.M.I.

Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni mirate all'inclusione dello studente nei differenti contesti (sanitario, scolastico, formativo, sociale) e concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori all'interno dell'U.M.I. Nel caso che lo studente sia in carico ai servizi socio –sanitari il progetto multidisciplinare riprende ed integra il progetto individuale definito in sede di UMVD-Minori.

Nel caso che la persona con disabilità sia in possesso di una certificazione redatta secondo le modalità previste dalla Circolare 11/SAP del 1995, la Scuola, l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali si impegnano a costituire i Gruppi per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, previsto all'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal referente del caso, dai docenti curricolari e dagli insegnanti, specializzati e non, della scuola, in collaborazione con i familiari dell'alunno;

comporta una prima stesura ad inizio anno scolastico ed una successiva verifica e ridefinizione nel corso dell'anno stesso. Esso verrà aggiornato, come previsto dal comma 8 dell'art. 12 della L. 104/92 e dalle successive disposizioni attuative regionali, a conclusione della Scuola dell'Infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado e dopo il biennio della Scuola secondaria di secondo grado, nonché per l'inserimento nei Centri di formazione professionale. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario;

6.3 La Scuola l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, per i casi in carico, si impegnano a costituire il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Tecnico), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato dal personale insegnante, dal Capo di Istituto, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori sociali e sanitari. Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica. In qualunque periodo dell'anno scolastico si costituirà un Gruppo Tecnico, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo;

6.4 Gli Enti firmatari si impegnano ad istituire in modo permanente il Gruppo di Lavoro Tecnico Interistituzionale previsto dall'art. 3bis e a garantirne la rappresentanza.

Al Gruppo competono le attività inerenti le azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo. Il gruppo si incontra, di norma, due volte l'anno realizzando, con la necessaria flessibilità, i seguenti obiettivi:

- promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
- monitorare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali e le caratteristiche delle domande di intervento.
- formulare proposte agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Ogni soggetto firmatario può richiedere, avendone ravvisato la necessità, la convocazione straordinario del Gruppo Tecnico Interistituzionale ed ha facoltà di presenziarvi.

Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente Accordo e può essere convocato su richiesta anche di un solo Ente firmatario.

Il Gruppo Tecnico-Interistituzionale potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92.

6.5. Il coordinamento delle iniziative previste nel presente Accordo viene assunto dalla Scuola Polo Liceo Classico Statale "N. ROSA" di Susa, cui compete la convocazione del Gruppo di cui al punto precedente .

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

7.1. Gli Enti firmatari dell'Accordo di Programma si impegnano a stanziare, nei propri bilanci, le somme necessarie a garantire l'attuazione dell'Accordo stesso, compatibilmente con le risorse disponibili.

7.2. La Città Metropolitana, in attuazione della delega regionale, provvederà annualmente a predisporre un piano annuale riguardante l'integrazione scolastica delle persone con disabilità o con DSA/E.E.S/BES., per la messa a disposizione di risorse per sostenere economicamente gli enti territoriali.

ARTICOLO 8 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

- 8.1 Il presente Accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo. Annualmente le parti si incontrano su convocazione della scuola polo per una verifica "*in itinere*" dalla quale possono scaturire eventuali adattamenti del progetto iniziale di lavoro
- 8.2. Al termine del triennio il presente accordo rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

- 9.1. I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'Accordo stesso al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

L'accordo di programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e della Regione Piemonte, nonché a decreti ministeriali e circolari.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- Accordo: il presente Accordo di Programma;
- ASL: Azienda Sanitaria Locale;
- ATA: personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola
- BES: Bisogni Educativi Speciali;
- CAD: Centro addestramento disabili;
- CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- C.M.: Circolare Ministeriale
- Con.I.S.A.: Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
- CR 11/SAP: circolare regionale 11;
- CSA: Centro Servizi Amministrativi, organo tecnico della Direzione regionale del MIUR;
- CST: Centro socio terapeutico;
- D.D.: Direzione Didattica
- D.G.R.: Deliberazione Giunta Regionale
- D.Lgs: Decreto legislativo;
- D.M.LL.PP: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- DM: Decreto Ministeriale
- DPR: Decreto del Presidente della Repubblica;
- DRG del MIUR: Direzione Regionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- DSA: Disturbi Specifici di Apprendimento;
- DSA: Disturbi Spettro Autistico;
- E.E.S.: Esigenze Educative Speciali
- Ex lege: ai sensi della legge;
- GLIP: Gruppo Interistituzionale Provinciale
- GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione a livello di singolo istituto scolastico
- GLHI: gruppi di lavoro e di studio d'Istituto
- I.C.: Istituto Comprensivo
- I.C.F.: International Classification of Functioning Disability and Health (Classificazione Internazionale della disabilità e della salute)
- I.I.S.S.: Istituto di Istruzione Superiore Statale
- L.: legge
- L.C.: Liceo Classico
- L.R.: Legge regionale;
- MIUR: Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- OO.CC: Organi Collegiali
- PAI: Piano Annuale per l'Inclusività;
- P.A.S.S.: Punto di Accoglienza Socio Sanitario
- PDP: Piano Didattico Personalizzato
- PEI: Piano Educativo Individualizzato
- POF: Piano dell'offerta formativa;
- R.A.F.: Residenza Assistenziale Flessibile
- UM: unità multidisciplinare;
- UMVD: Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità
- UST: Ufficio Scolastico Territoriale

INDICE

Elenco Enti firmatari	pag. 1
Premessa	pag. 3
Articolo 1: Obiettivi	pag. 3
Articolo 2: Destinatari	pag. 4
Articolo 3: Collegio di Vigilanza	pag. 4
Articolo 4: La famiglia	pag. 4
Articolo 5: Competenze dei soggetti istituzionali coinvolti	pag. 5
5.1: Il Ministero Istruzione, Università e Ricerca	pag. 5
5.2: Le Agenzie Formative	pag. 8
5.3: L'ASL TO3	pag. 8
5.4: Gli Enti gestori dei Servizi Socio Assistenziali	pag. 10
5.5: I Comuni	pag. 14
5.6: La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	pag. 15
5.7: La Città Metropolitana di Torino	pag. 16
Articolo 6: Competenze assolute congiuntamente dagli Enti firmatari	pag. 18
Articolo 7: Impegni di bilancio	pag. 19
Articolo 8: Durata del presente accordo di Programma	pag. 20
Articolo 9: Pubblicità del presente Accordo	pag. 20
Appendice	
Elenco delle abbreviazioni	pag. 21

Allegato

Enti legittimati alla stipula del presente Accordo di programma in forza dei seguenti atti:

	Delibera
LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	n. del
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA VALLE DI SUSÀ	n. del
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DI SUSÀ	n. del
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA	n. del
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALSANGONE	n. del
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE DI PEROSA ARGENTINA	n. del

	Delibera
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONISA VALLE DI SUSÀ	n. del
IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. TO3	n. del
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO	n. del

COMUNE	Delibera CC
ALMESE	n. del
AVIGLIANA	n. del
BARDONECCHIA	n. del
BORGONE SUSÀ	n. del
BRUZOLO	n. del
BUSSOLENO	n. del
BUTTIGLIERA ALTA	n. del
CAPRIE	n. del

COMUNE	Delibera CC	
CASELETTE	n.	del
CESANA TORINESE	n.	del
CHIANOCCO	n.	del
CHIOMONTE	n.	del
CHIUSA DI SAN MICHELE	n.	del
CLAVIERE	n.	del
COAZZE	n.	del
CONDOVE	n.	del
EXILLES	n.	del
GIAGLIONE	n.	del
GIAVENO	n.	del
GRAVERE	n.	del
MATTIE	n.	del
MEANA DI SUSÀ	n.	del
MOMPANTERO	n.	del
MONCENISIO	n.	del
NOVALESA	n.	del
OULX	n.	del
REANO	n.	del
RUBIANA	n.	del
SALBERTRAND	n.	del
SAN DIDERO	n.	del
SAN GIORIO DI SUSÀ	n.	del
SANGANO	n.	del
SANT'AMBROGIO DI TORINO	n.	del
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	n.	del
SAUZE D'OULX	n.	del
SAUZE DI CESANA	n.	del
SESTRIERE	n.	del
SUSÀ	n.	del
TRANA	n.	del

COMUNE	Delibera CC	
VAIE	n.	del
VALGIOIE	n.	del
VENAUS	n.	del
VILLARDORA	n.	del
VILLARFOCCHIARDO	n.	del

ISTITUTO SCOLASTICO	DELIBERE	
Liceo "N. Rosa" di SUSA (scuola polo)	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
Circolo Didattico di OULX	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di ALMESE	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di AVIGLIANA	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di BUSSOLENO	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di BUTTIGLIERA ALTA	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di CASELETTE	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di COAZZE	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di CONDOVE	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. "Gonin" di GIAVENO	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di S. AMBROGIO DI TORINO	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di SANT'ANTONINO	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.C. di SUSA	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del

ISTITUTO SCOLASTICO	DELIBERE	
I.C. di TRANA	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.I.S.S. "Darwin" di Rivoli (sez. di Sangano)	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.I.S.S. "Des Ambrois " di OULX	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.I.S. "Pascal" di GIAVENO	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.T.C.G. "Galilei" di AVIGLIANA	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del
I.I.S. Ferrari di SUSÀ	Del C.D. n.	del
	Del C.d'I. n.	del

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
UNIONE MONTANA VALLE DI SUSÀ		
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DI SUSÀ		
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA		
UNIONE VALSANGONE		
COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE DI PEROSA ARGENTINA		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
CONISA VALLE DI SUSA		
A.S.L. TO3		
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
ALMESE		
AVIGLIANA		
BARDONECCHIA		
BORGONE SUSÀ		
BRUZOLO		
BUSSOLENO		
BUTTIGLIERA ALTA		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
CAPRIE		
CASELETTE		
CESANA TORINESE		
CHIANOCCO		
CHIOMONTE		
CHIUSA DI SAN MICHELE		
CLAVIERE		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
COAZZE		
CONDOVE		
EXILLES		
GIAGLIONE		
GIAVENO		
GRAVERE		
MATTIE		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
MEANA DI SUSA		
MOMPANTERO		
MONCENISIO		
NOVALESA		
OULX		
REANO		
RUBIANA		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
SALBERTRAND		
SAN DIDERO		
SAN GIORIO DI SUSÀ		
SANGANO		
SANT'AMBROGIO DI TORINO		
SANT'ANTONINO DI SUSÀ		
SAUZE D'OUXX		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
SAUZE DI CESANA		
SESTRIERE		
SUSA		
TRANA		
VAIE		
VALGIOIE		
VENAUS		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
VILLARDORA		
VILLARFOCCHIARDO		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
Liceo "N. Rosa" di SUSA (scuola polo)		
Circolo Didattico di OULX		
I.C. di ALMESE		
I.C. di AVIGLIANA		
I.C. di BUSSOLENO		
I.C. di BUTTIGLIERA ALTA		
I.C. di CASELETTE		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
I.C. di COAZZE		
I.C. di CONDOVE		
I.C. "Gonin" di GIAVENO		
I.C. di S. AMBROGIO DI TORINO		
I.C. di SANT'ANTONINO		
I.C. di SUSA		
I.C. di TRANA		

DENOMINAZIONE	TIMBRO	FIRMA
I.I.S.S. "Darwin" di Rivoli (sez. di Sangano)		
I.I.S.S. "Des Ambrois " di OULX		
I.I.S. "Pascal" di GIAVENO		
I.T.C.G. "Galilei" di AVIGLIANA		
I.I.S. Ferrari di SUSA		